REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot. n. Decreto n.

Oggetto: Decreto del Presidente della Regione sullo stato di eccezionale pericolo circa la propagazione e l'innesco di incendi nei boschi ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VISTO l'articolo 2, lettere d) e z) della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);

VISTO l'articolo 19 della Legge 16 maggio 1978 n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta)

VISTO l'articolo 40 del dpr 22 febbraio 1982 n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)

VISTO l'articolo 6 della l.r. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

VISTO il proprio decreto n. 101 del 15 febbraio 2018 di "approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2018/2023, previsto dalla Legge regionale 3 dicembre 1982 n. 85 - norme per la difesa dei boschi dagli incendi".

VISTO l'articolo 1, comma 3, l'articolo 3, comma 3, lettera f) e l'articolo 4, comma 1 e comma 2 della L. 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l'articolo 59 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'articolo 182, comma 6bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. (Norme in materia ambientale);

CONSIDERATO che risultano perdurare situazioni di forte deficit idrico, siccità e ventosità su tutto il territorio regionale;

CONDIDERATO che le previsioni sul breve e medio periodo non indicano precipitazioni significative;

CONSIDERATA la difficoltà, in caso di incendio boschivo, di recuperare le risorse idriche necessarie per le operazioni di estinzione e bonifica, tento conto delle carenze evidenziate;

CONSIDERATO che, per analoghe ragioni, la confinante Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il proprio territorio,

DECRETA

lo stato di eccezionale pericolo per incendi boschivi, a partire dal giorno 1° agosto 2022 su tutto il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Della cessazione dello stato di eccezionale pericolo saranno informati gli organi competenti tramite apposita comunicazione.

Si precisa che:

• Ai sensi dell'articolo 182, comma 6bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale):

"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

• Ai sensi dell'articolo 11 della l.r.. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), i cui divieti sono espressamente richiamati dal precedente articolo 12:

"All'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a 50 metri dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi. [...]

E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste" [si intendono tali le aree picque-nicque attrezzate], nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atte ad impedire il diffondersi di faville o braci"..

• Ai sensi dell'articolo 12 della l.r.. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi):

"Nelle zone individuate con il Decreto di cui all'articolo 6, I comma, della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo, è vietato, oltre a compiere gli atti di cui all'articolo 11:

a) far brillare mine all'interno di zone boscate senza una preventiva autorizzazione da parte della stazione Forestale competente giurisdizionalmente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

b) usare all'interno di zone boscate motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli od inceneritori che producano faville o brace;

c) transitare, con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;

d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra azione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato d'incendio".

Tutte le accensioni che non siano espressamente vietate ai sensi di legge dovranno essere preventivamente concordate con il Comando Stazione del Corpo Forestale giurisdizionalmente competente.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Servizio legislativo dell'Amministrazione regionale per il suo inserimento sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Erik LAVEVAZ (documento firmato digitalmente)